

# **REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**(approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 19/01/2012, n. 56)**

## **Art. 1**

### **Organi di Governo**

1. Il Consiglio di Facoltà svolge le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo (d'ora in poi RDA) e da altri regolamenti di Ateneo.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni. Esercita, inoltre, tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento didattico e da altri regolamenti di Ateneo.

## **Art. 2**

### **Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. La programmazione degli insegnamenti e l'attribuzione dei compiti didattici è attuata ai sensi dell'art. 18 del RDA.
2. In caso di sdoppiamento degli insegnamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12, punto n. 6, della legge n. 341/1990 e successive modifiche ed integrazioni), i docenti responsabili di tali insegnamenti sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. Per assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico didattico, la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati avviene in base al numero di matricola e con alternanza periodica.

## **Art. 3**

### **Calendario didattico**

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra la seconda settimana di settembre e la prima settimana di luglio successivo.
2. Ogni anno il Preside, sentiti i Presidenti dei corsi di studio, stabilisce il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i Corsi di laurea e di laurea magistrale nel rispetto dell'art. 23, 7° comma del RDA.
3. Ogni anno accademico gli appelli degli esami di profitto e delle prove di verifica sono sei e la loro distribuzione entro l'anno è la seguente: due appelli si svolgono, di regola, alla fine dei corsi di ogni semestre; un appello straordinario si svolge nel corso di ciascun semestre. Esami e prove di verifica possono fissarsi anche durante i periodi di svolgimento dei corsi, purché al di fuori dell'orario di svolgimento dei corsi di insegnamento. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
4. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno nove appelli. Il Preside, sentiti i Presidenti dei corsi di studio, stabilisce il calendario delle prove finali.
5. Le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono stabilite dal Consiglio di Facoltà nel rispetto dell'art. 23, 7° e 8° comma, del RDA entro il 30 settembre di ogni anno.
6. I calendari e l'orario delle lezioni sono pubblicati nel sito della Facoltà ([www.giurisprudenza.unisannio.it](http://www.giurisprudenza.unisannio.it)).

#### **Art. 4**

##### **Modalità di verifica del profitto**

1. Le modalità di verifica del profitto sono dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono rispettare condizioni e modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o prevedere prove pratiche. Le prove di verifica del profitto si svolgono, di regola, alla fine dei corsi. Possono essere previste forme di accertamento della preparazione degli studenti propedeutiche agli esami da tenersi alla fine del corso, di cui si terrà conto nella prova di verifica finale.
4. Le sedute orali degli esami di profitto sono pubbliche.
5. Le prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati sono ammesse. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

#### **Art. 5**

##### **Commissioni per gli esami di profitto**

1. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia.
2. Le Commissioni sono composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono essere articolate in sottocommissioni, nel rispetto dell'art. 26, 4° comma, RDA.
3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale, che deve essere di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni.
4. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, di cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica. I cultori della materia sono nominati dal Preside della Facoltà, su proposta dei professori ufficiali dei corsi di insegnamento, previa approvazione del competente Consiglio di corso di studio, con l'esclusivo compito di far parte delle commissioni di esame di profitto, senza poter svolgere compiti didattici di qualsiasi natura. Possono essere nominati cultori della materia i dottorandi di ricerca in discipline coerenti con l'insegnamento per il quale sono proposti ovvero coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica (o la laurea secondo il precedente ordinamento e siano dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica

#### **Art. 6**

##### **Modalità di svolgimento degli esami di profitto**

1. Si è ammessi a sostenere la prova d'esame soltanto previa prenotazione.
2. Lo svolgimento degli esami di profitto è regolato dall'art. 27 RDA.
3. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

4. Il presidente della Commissione esaminatrice può vietare allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, di ripetere la prova nell'appello successivo, se fissato entro i 30 giorni successivi.
5. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
6. Nelle more del completamento del procedimento di informatizzazione, il verbale cartaceo delle prove di verifica del profitto, debitamente compilato e sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione, deve essere trasmesso, anche per il tramite degli Uffici di Facoltà, all'Ufficio Segreteria Studenti entro cinque giorni dalla conclusione della prova.

#### **Art. 7**

##### **Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.
2. Le modalità di assegnazione delle tesi e lo svolgimento delle prove finali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dai Consigli di Corso di studi.

#### **Art. 8**

##### **Commissioni per la valutazione della prova finale**

1. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea e di laurea magistrale, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà e comunque, sotto la sua responsabilità, nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.
2. Le Commissioni, composte da undici membri, sono costituite in maggioranza da professori di ruolo della Facoltà, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di almeno sette membri, di cui almeno quattro docenti di ruolo nell'Ateneo.
3. Il correlatore è previsto solo per la Laurea Magistrale. La funzione può anche attribuirsi ad esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di corso di studio interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori e ricercatori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto.
4. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il Preside e, in sua assenza, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, che, tra l'altro, deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
5. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

#### **Art. 9**

##### **Modalità di svolgimento della prova finale**

1. La prova finale si svolge in conformità a quanto previsto dall'art. 31 RDA.
2. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto, può presentarsi e sostenere la prova finale in una successiva sessione, purché ripresenti la relativa domanda.

#### **Art. 10**

##### **Commissione Didattica Paritetica**

1. Presso la Facoltà è istituita la Commissione Didattica Paritetica, con il compito di valutare l'attività didattica e assolvere alle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo. Essa è

presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta da un professore o ricercatore di ruolo e da un rappresentante degli studenti per ogni Corso di studio attivato presso la Facoltà.

2. I docenti componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà. Gli studenti componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà fra gli studenti che fanno parte del Consiglio, ovvero, se necessario per garantire la presenza di studenti iscritti a tutte le Classi, fra gli studenti indicati dai loro rappresentanti in Consiglio di Facoltà.
3. La Commissione didattica paritetica si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ancora quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. La Commissione didattica di Facoltà deve essere istituita entro un mese dall'elezione dei rappresentanti degli studenti e dura in carica per un triennio.
5. La Commissione didattica di Facoltà svolge altresì attività di monitoraggio e valutazione della didattica. In tale funzione è coordinata, insieme alle Commissioni didattiche delle altre Facoltà, dalla Commissione didattica paritetica di Ateneo appositamente istituita dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 7, 3° comma, dello Statuto.

### **Art. 11**

#### **Norma finale**

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio devono essere conformi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché del RDA.